



CODICE PENALE

Art. 731 c.p.

Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori

Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, d'impartirgli o di fargli impartire l'istruzione elementare e' punito con l'ammenda fino a lire trecento.

Versione in vigore dal 26 ottobre 1930 secondo Normattiva, non più in vigore dal 16 settembre 2023 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice penale
Estremi	Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398
Libro	Terzo — Delle contravvenzioni in particolare
Titolo	Secondo — Delle contravvenzioni concernenti l'attività sociale della pubblica amministrazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1930

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codice-penale/art-731-inosservanza-dell-obbligo-dell-istruzione-elementare-dei-minori/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it